

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, la società cooperativa denominata
" LE RONDINI SOCIETA' COOPERATIVA".

Su deliberazione dell'Organo amministrativo, essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali nei modi e termini di legge.

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

ART. 3 - PRINCIPI ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa è basata sui seguenti principi di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative e secondo il dettato dell'art. 45 della Costituzione, ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della stessa, mediante la solidale partecipazione dei soci e dei terzi.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti Universali della Persona Umana", così come descritti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della Società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione" al fine di promuovere un'economia di giustizia.

La Cooperativa si propone di sostenere lo sviluppo del commercio equo e solidale, della solidarietà sociale, della difesa e del mantenimento dell'ambiente e di tutti i soggetti che si collocano nell'ambito del settore no-profit.

La Cooperativa si propone anche, senza finalità di lucro e speculazione privata, di

sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione, tanto in Italia che all'estero e di promuovere i valori etici e sociali che la costituiscono: la solidarietà, la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto per la persona, la tutela e la promozione delle fasce deboli della popolazione e delle zone svantaggiate della terra, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

La Cooperativa, attraverso la propria attività, intende perseguire l'interesse generale della comunità, della pace, della non violenza, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini e favorire i soggetti associati nel raggiungimento dei loro fini, nonché promuovere l'affermazione dei valori etici e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo e della società tutta.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale

La Cooperativa consegue lo scopo sociale mediante:

a) lo svolgimento e la promozione di attività educative e formative a favore dei propri soci e di terzi, sensibilizzando gli stessi verso le persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale individuate principalmente nelle popolazioni del mondo.

Più in particolare:

1. informa e sensibilizza i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi del mondo in via di sviluppo, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e la valorizzazione delle loro risorse anche economiche e produttive nel rispetto dei loro tempi e modi di sviluppo;

2. promuove la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi:

- commercio Equo e Solidale con i produttori di Paesi del Sud del Mondo e comunque delle regioni economicamente svantaggiate;
- solidarietà, interculturalità, cultura di pace e non-violenza;
- responsabilizzazione ed eticità nei consumi;
- cooperazione sociale;
- finanza etica;
- armonico rapporto persona-ambiente, sviluppo sostenibile;
- turismo responsabile;

3. salvaguarda i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali e umani delle popolazioni del Sud del Mondo;

b) promuove concrete azioni sociali ed economiche per realizzare un commercio Equo e Solidale con gruppi di produttori e trasformatori autogestiti dei paesi del Sud del Mondo e comunque delle regioni economicamente svantaggiate, ovvero favorire canali di diffusione dei loro prodotti, evitando il ricorso ad intermediari e grossisti che operino con finalità di speculazione e sfruttamento;

c) svolge attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo permettendo ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e dei principi del commercio Equo e Solidale regolamentati dagli organismi nazionali e internazionali ad esso deputati.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte svolgere le seguenti

attività:

1. gestire Botteghe del Mondo, luoghi di promozione e diffusione di iniziative di economia solidale, con le finalità descritte sopra;
 2. realizzare la vendita, la commercializzazione, l'importazione, la diffusione, all'ingrosso e al minuto, ed eventuale attività di trasformazione o produzione di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, proveniente prevalentemente da gruppi di produttori provenienti dai Paesi in via di sviluppo, prodotti dell'economia solidale, agricoltura biologica o comunque con valore etico, culturale, eco-sostenibile;
 3. svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e di promozione tramite conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, e di divulgazione anche tramite i media per incentivare la diffusione delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;
 4. svolgere attività di ristorazione, banqueting e catering, sia in proprio che per conto terzi, utilizzando prevalentemente i prodotti di cui al punto 2.
 5. promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, nel Sud e nel Nord del pianeta, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca.
 6. promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
 7. raccogliere fondi, donazioni, e contributi da soci, da enti e da singoli privati per destinarli alle attività sociali;
 8. cooperare con altre cooperative, associazioni, gruppi, istituzioni pubbliche e private di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito della cooperativa.
- La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata dalle leggi vigenti in materia e da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
- La cooperativa potrà inoltre compiere per il raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti previsti dalla vigente normativa tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, avallo e fideiussione anche a favore dei soci.
- La cooperativa potrà in particolare ed a titolo esemplificativo:
- a) assumere interessenze e partecipazioni in enti, cooperative, organismi associativi

che abbiano fra gli scopi sociali attività affini a quelle della cooperativa, nonché attività culturali, di formazione professionale e ricreative;

b) dare adesione a partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideius-sori diretti a consolidare e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

ART. 4 - DURATA

La Cooperativa dura fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

ART. 5 - PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) al capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00);

b) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro cinquecento (euro 500,00);

c) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 26 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;

d) da eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;

e) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 9;

f) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

g) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3) del presente Statuto.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti C.C..

ART. 6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

La Cooperativa risponde con il suo solo patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 7 - AZIONI

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione in deroga dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro

sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 9.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui agli articoli 39 e 40.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, C.C..

ART. 8 - NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto dell'art. 2522 C.C.. Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere socie le persone fisiche, aventi la capacità di agire, che intendono collaborare, anche conferendo il loro lavoro, al raggiungimento degli scopi sociali e/o che intendono usufruire dei servizi che la cooperativa offre e assumendo la qualifica, in quest'ultimo caso, di soci consumatori.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche che abbiano scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione e presso la sede sociale domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale se persona fisica; se società o ente, la ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, nazionalità e codice fiscale;
- b) se società o ente, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo, fissati dalla legge;
- d) versamento dell'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo, ammontare che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno, in base alla valutazione del patrimonio della cooperativa, tenuto conto delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2525 del C.C.;
- e) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti sia per le azioni che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del so-

vrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo competente e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare la tassa di ammissione eventualmente determinata in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ogni socio, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che esercitano attività concorrente con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART. 12 - ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

ART. 13.1 - Morte del socio

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius", salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

L'erede o il legatario che sia già socio od abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dan- te causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di subentro o di ammissione di cui al presente statuto.

In tale ultima ipotesi conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà

ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione sociale secondo il valore determinato dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza indicato ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito), gli stessi, contestualmente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune, che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

ART. 13.2 - Il recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata A.R. al socio, il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In quest'ultimo caso, il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui agli articoli 39 e 40.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della partecipazione sociale secondo il valore determinato dalla legge e dal presente statuto.

ART. 13.3 - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violi gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

- h) che abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbia risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'Organo Amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza aver ottenuto l'autorizzazione dall'Organo Amministrativo;
- j) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione dei rapporti.
- l) in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'Organo Amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A.R. al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure di cui agli articoli 39 e 40.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

La liquidazione della partecipazione sociale comprensiva di quanto sopra, al netto delle eventuali perdite imputabili al capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies c.c. saranno liquidate agli aventi diritto in numero quattro rate d'eguale importo nel periodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio, unitamente agli interessi legali.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio uscente risponde verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione od il trasferimento a causa di morte delle azioni si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Ove vi sia necessità di redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale rispettando il disposto dell'art. 2364 C.C.; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana o sul principale quotidiano di Verona ("L'Arena") ovvero ancora mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, al rappresentante comune degli obbligazionisti e ai possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte con le modalità di cui al capoverso precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

ART. 16.1 - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, con modalità tali da consentire ai soci fi-

nanziatori la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro spettante conformemente e alla delibera di emissione;

3. nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
4. conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
5. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 9;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
9. approva i regolamenti interni;
10. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
11. delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;
12. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
13. decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

ART. 16.2 - L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto;
2. sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia attribuita dalla legge;
4. sull'emissione degli strumenti finanziari e delle obbligazioni ai sensi degli articoli 28 e 32 del presente statuto.

ART. 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti, quella straordinaria delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

ART. 18 - DIRITTO DI VOTO - DELEGA

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e può rappresentare altri soci nei limiti stabiliti dall'art. 2539 C.C..

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'assemblea.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea, tuttavia ai sensi dell'art. 2538 C.C., il voto può essere dato per corrispondenza, purché l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) l'avviso di convocazione deve precisare se il voto per corrispondenza è ammesso;
- b) la votazione deve risultare espressa con lettera raccomandata o fax della scheda di voto recante l'identificativo del mittente;
- c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- d) l'avviso di convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- e) il voto per corrispondenza deve pervenire alla società entro il momento fissato per il conto delle schede di voto della singola assemblea (sia essa di prima o seconda convocazione) come stabilito alla lettera f) che segue
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) le schede dei voti espresse per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione. In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci legittimati ad intervenire in assemblea che abbiano inoltrato nei termini la propria scheda di voto.

E' vietato il voto segreto.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svol-

gimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'amministrazione formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, la cui nomina compete all'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il vice presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo; il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dall'Organo Amministrativo.

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando sia opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, essa può avvenire anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica, o altro mezzo, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

ART. 22 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge.

ART. 23 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni nell'ambito dell'oggetto sociale.

Egli può riscuotere a nome della cooperativa, da qualunque pubblica amministrazione, azienda o privato, le somme che a questa competono a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della cooperativa.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita con deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, revisori

contabili, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e delle risultanze dei libri e delle scritture contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio Sindacale controlla inoltre che vi sia corretta amministrazione ed adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria e nei casi nei quali la legge prevede tassativamente che esso deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni anche in audio/video conferenza.

Nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta i soci lo ritengano necessario od opportuno, il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione contabile, nominati ed operanti ai sensi di legge. Si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 2409-bis e seguenti del C.C.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre (31 dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

ART. 26 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 27 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 152/01 e successive modificazioni).

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità

degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ART. 28 - STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ART. 29 - SOCI FINANZIATORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 C.C., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 33. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

ART. 30 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 31 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro cinquecento (euro 500,00) ciascuna.

ART. 31 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva all'Organo Amministrativo della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. L'Organo Amministrativo ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire all'Organo Amministrativo e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organo Amministrativo, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate

dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dall'Organo Amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e l'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 32 - MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 C.C., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 C.C..

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 C.C. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 24.

ART. 33 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- a) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci coope-

ratori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

d) A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base del bilancio di esercizio, se esso non sia antecedente di tre mesi e diversamente sulla base di apposito bilancio infrannuale da redigersi entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Organo Amministrativo e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 34 – SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o la potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo. A cia-

scun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 35 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo, tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 33.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

ART. 36 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente

articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

ART. 37 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge; l'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

1. il numero dei liquidatori;
2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
3. a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 38 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 5, punto 4);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge 31/01/92 n. 59.

Art. 39 – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

I soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia insorgente tra soci nonché tra società e soci sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

ART. 40 - GIUDIZIO ARBITRALE

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci, nonché tra società e soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri va rivolta al presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato di cui al D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

ART. 41 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti

sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea -

ART. 42 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 43 - NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non è regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative del Titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, e per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni, nonché i principi della mutualità agli effetti tributari.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei Soci al di sotto delle nove unità e tali Soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.